



**COMUNE DI MONGHIDORO**  
**Provincia di Bologna**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
CON CONDUCENTE  
MEDIANTE AUTOVETTURE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.05.1997

## CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.1

#### Oggetto

1.- Il presente regolamento disciplina l'esercizio di Noleggio Con Conducente con autovettura (nel seguito denominato "N.C.C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).

### art. 2

#### Definizione del servizio

1.- Il servizio di N.C.C. , definito in via generale dall'art.1 e, nel suo elemento specifico, dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1992.

### art.3

#### Servizi complementari e integrativi

1.- La funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'art. 2, può essere rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture n.c.c. in luogo degli autobus di linea.

2.- In tali casi i Comuni, singoli o associati, provvedono - previo coordinamento con gli enti concedenti le autolinee - a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle autorizzazioni di n.c.c. ovvero con gli organismi di cui all'art.7 della legge 21/1992, per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi, ivi compresa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza e l'eventuale concorso finanziario dei Comuni medesimi.

3.- E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'art.50, comma 2.

## CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### art.4

#### Titolo per l'esercizio del servizio

1.- L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della legge 21/1992.

2.- Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli articoli 8 - 9 - 10 e 11 della legge 21/1992 e dal presente regolamento.

### art.5

#### Cumulo dei titoli

1.- I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8, comma 2, della legge 21/1992.

2.- Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n.6 (sei) autorizzazioni.

#### art.6

Forme giuridiche di esercizio del servizio

1.- I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate della legge 21/1992.

2.- E' consentito conferire l' autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art.7, comma 1 della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dal diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.

3.- Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
- b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo art.8, comma 1 lettera e;
- c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art.6 della legge 21/1992.

4.- L'ufficio competente del Comune che rilascia il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta (30) giorni apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 della legge 21/1992.

5.- Nell' autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

#### art.7

Ambiti operativi territoriali

1.- I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2.- L'inizio del servizio N.C.C., fatto salvo quanto consentito dall'art.43, comma 3, avviene nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

### CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

#### art.8

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1.- Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna;c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art.7, comma 1;
- d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.9, comma 1, lettera f);

e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese;  
f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;  
g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti nell'ambito dei Comuni appartenenti all'area;  
h) non essere titolari di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art.5, comma 2;i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

2.- Per l'esercizio del servizio N.C.C. , richiesta la disponibilità, nel territorio del Comune, di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;

3.- L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, della legge 21/1992.

4.- In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, non chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità delle autorizzazioni di cui all'art. 9;

5.- Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o certificazione sostitutiva prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n.15.

6.- La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

art.9

Impedimenti soggettivi

1.- Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);

- 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

- 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);

- 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'amministrazione comunale.

2.- Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

#### CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA

##### art. 10 Funzioni

1.- Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed applicazione del presente regolamento, è istituita un'apposita Commissione consultiva, nominata con le modalità di cui all'art.11.

2.- La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazioni di norme regolamentari;
- c) tariffe;
- d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;

3.- Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4.- Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

##### art.11 Composizione e nomina

1.- La Commissione consultiva di cui all'art. 10, è costituita con atto del Sindaco del Comune di Monghidoro ed è composta da sette (7) membri, di cui:

- a) Sindaco o Assessore delegato - Presidente
- b) n. 2 Consiglieri di maggioranza
- c) n. 1 Consigliere di minoranza
- d) n. 1 Rappresentante del Sindacato Lavoratori
- e) n. 2 Rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria

2.- Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla VI.

##### art. 12 Modalità di funzionamento

1.- Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.

2.- La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può essere, altresì, convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.

3.- Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4.- In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziana di età;

5.- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

6.- Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

art. 13

Durata in carica e sostituzione dei membri

1.- La Commissione consultiva resta in carica quattro (4) anni a far tempo della sua costituzione.

2.- I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'ORGANICO N.C.C.

art. 14

Determinazione degli organici

1.- Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente, è stabilito dal Comune nel rispetto dei criteri e della metodologia predisposti dalla Provincia di Bologna.

2.- Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente regolamento.

CAPO VI- MODALITA' PER IL RILASCI E DELLE AUTORIZZAZIONI

art.15

Concorso per l'assegnazione e delle autorizzazioni

1.- L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. viene assegnata in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art.14.

2.- Qualora si verificchi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3.- L'indizione del concorso, di competenza della Giunta del Comune, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente dello stesso Comune ovvero dal momento in cui si sono liberati posti nell'organico esistente.

4.- L'approvazione del bando, di competenza del Sindaco o suo delegato, è pubblicato sul bollettino della regione Emilia Romagna.

art.16

Contenuti del bando di concorso

1.- Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio o delle autorizzazioni;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze ai sensi dell'art. 19;
- e) le materie di esame;
- f) la valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

#### art. 17

##### Presentazione della domanda

1.- La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al Sindaco, in bollo, con firma autenticata a norma della legge 15/1968. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita.

2.- la domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), h).

#### art. 18

##### Commissione di concorso

1.- Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, il Comune nomina un'apposita Commissione di concorso.

2.- La Commissione è composta dal Segretario Comunale o altra figura con competenze equivalenti, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3.- Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione integrata da un esperto nella lingua prescelta.

4.- Gli uffici comunali competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

5.- La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data suddetta.

6.- Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.

7.- L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto alla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

8.- Alla prova d'esame e alla relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

9.- La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la

trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

art.19

Titoli di preferenza

1.- A parità di merito costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:

a) essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 21/1992;

b) la residenza nel Comune di Monghidoro

2.- A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla maggior età.

art. 20

Materie d'esame

1.- L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:

a) la conoscenza del regolamento unificato relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea;

b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune.

2.- Il candidato può indicare nella domanda, le eventuali lingue straniere prescelte, per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

art. 21

Validità della graduatoria

1.- La graduatoria ha validità di tre (3) anni dalla data di approvazione.

2.- I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

art. 22

Rilascio delle autorizzazioni

1.- Il responsabile del procedimento, entro venti (20) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta (90) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), f), i) e comma 2.

2.- le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

art. 23

Validità delle autorizzazioni

1.- Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2.- Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 8.  
Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

3.- L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro trenta (30) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4.- Il titolare dell' autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

art. 24

Inizio del servizio

1.- Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2.- Detto termine può essere prorogato di altri quattro (4) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

#### CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

art. 25

Trasferibilità per atto tra vivi

1.- L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

2.- Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 21/1992, il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3.- L'attestazione dell' inabilità o idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro cinque (5) giorni, essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un (1) anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

art.26

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1.- In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'articolo 9 della legge 21/1992.

2.- Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare
- b) del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio
- c) del servizio - di subentrare nella titolarità o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/1968;

Oppure:

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;

3.- Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due (2) anni dalla data del decesso.

4)- Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5.- Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

6.- In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

art.27

Collaborazione familiare

1.- I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

- a) dichiarazione del titolare che intenda avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge 21/1992;
- b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a) e b).

2.- L'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito nulla osta e ne riporta nota nell'autorizzazione.

3.- Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 9.

4.- La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare dell'autorizzazione.

5.- La non conformità della attività svolta alle forme previste dell'art. 230-bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9 comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

#### CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA.

art. 28

Obblighi dei conducenti

1.- I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli almeno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
- e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dall'Amministrazione comunale;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) Tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa precedere a restituzione immediata entro tre (3) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo;
- l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta (30) giorni.
- n) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

art. 29

Obblighi specifici per l' esercente N.C.C.

1.- Oltre agli obblighi di cui all'art. 29, l' esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) di comunicare entro quindici (15) giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c) di riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

art. 30

Diritti dei conducenti N.C.C.

1.- I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati, dall'Amministrazione comunale competente, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 1 lettera l);
- d) applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta "si prega di non fumare";

#### art. 31

Divieti per i conducenti di N.C.C.

1.- E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizie del suolo e delle aree pubbliche;
- f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di attuazione d.p.r. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- h) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonee.
- m) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- n) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

#### art.32

Divieti specifici per l' esercente in servizio N.C.C.

1.- E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a quindici minuti.

2.- Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di mostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertatore, può essere fornita entro le ventiquattro (24) ore successive all'accertamento.

CAPO IX CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL N.C.C,

#### art. 33

Caratteristiche dei veicoli

1.- Gli autoveicoli di servizio di cui al presente regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre (3) sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri.
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2.-L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente del Comune. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta (30) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionante.

art. 34

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio  
N.C.C.

1.- Oltre le caratteristiche di cui all'art. 33, l'autoveicolo N.C.C. deve:

a) essere di colore bleu o nero.

Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammesso altresì, la stessa colorazione prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti i casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica, da parte del competente ufficio del Comune.

b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonchè una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposite ordinanze del Comune;

c) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

art. 35

Controllo dei veicoli

1.- Fatta salva la verifica di competenza degli organi della M.C.T.C., le autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Monghidoro, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 33, 34. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2.- Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaci del Comune, provvede ai sensi dell'art. 58, comma 1.

3.- I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.

4.- L'ufficio competente del Comune, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

art. 36

Avaria del veicolo

1.- Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2.- Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

art.37

Veicoli di scorta

1.- Nell'ambito organizzativo del servizio N.C.C., il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero o autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in casi di fermo tecnico del veicolo.

2.- Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3.- Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudato per il servizio pubblico non di linea.

4.- Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità, anche tramite noleggio, agli organismi economici di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione negli organismi economici suddetti.

5.- Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata ad autorizzazione non cedibile a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio del comune.

6.- Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta soprarichiamato, può, previa autorizzazione del Comune sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo.

art.38

Radio telefono

1.- Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

2.- Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole

autovetture in servizio per comunicare, alle stesse, le prenotazioni pervenute.

#### CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

art.39

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1.-Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; tranne che per un'autorizzazione con stazionamento in via XXVII Marzo.

2.- Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge 21/1992.

art. 40

Trasporto disabili

1.- Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/1992, il servizio di N.C.C. è accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2.- E' consentito, nell'ambito delle licenze per mezzi di scorta rilasciate all'organismo economico N.C.C., il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3.- I titolari di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.

4.- I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n.384.

art. 41

Tariffe

1.- Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta del Comune in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo di quello disciplinato al comma 1.

2.- Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberati dall'autorità comunale debbono essere esposte, all'interno dell'autovettura. La parte del tariffario espressa in lettera deve essere tradotta in lingua francese e inglese.

3.- I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat, e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

art.42

Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1.- Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta (30) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai quindici (15) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno quindici (15) giorni prima darne comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con procedimento motivato.

2.- Ogni cinque (5) anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici (12) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

3.- Ogni titolare può ottenere il distacco del servizio e la conseguente sospensione dell'autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

art. 43a

Servizi con caratteristiche particolari

1.- Gli organismi economici di categoria dei tassisti e i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazione, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2.- Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.

3.- Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente ufficio del Comune che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o regolamento.

4.- E' altresì, consentito, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992, l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto, favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

art. 44

Vigilanza

1.- La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

art. 45

Sanzioni

1.- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2.- Nel caso in cui la violazione alle norme del presente regolamento, avvenga su segnalazione ad opera di terzi, si attiva la seguente procedura.

- a) contestazione all'interessato degli addebiti, mediante notifica, entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- b) l'interessato, entro 20 giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento.
- c) il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto, le conseguenti determinazioni:
  - applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
  - l'archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doverci applicare sanzioni amministrative.
- d) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

art.46

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.- Per le violazioni al presente regolamento, escluso i casi di cui all'art. 48 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal combinato disposto dagli articoli 10 della legge 689/81 e dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n.383, (sanzioni amministrative pecuniarie da £: 4.000 a £ 1.000.000).

2.- Il trasgressore è ammesso a pagare all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la somma fissa da determinarsi in via generale per ciascuna specie di infrazione, con deliberazione della Giunta del Comune.

3.- Entro il termine di trenta (30) giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire, al Sindaco del luogo ove è stata accertata la violazione, scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

4.- Il Sindaco o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione comunicandola all'interessato.

art. 47

Diffida

1.- Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.

art.48

Sospensione dell'autorizzazione.

1.- L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco che ha rilasciato il titolo per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) utilizzo, per il servizio, dei veicoli diversi da quelli autorizzati;

- b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- c) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- d) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- e) violazione dell'art. 27, comma 4;
- f) violazione dell'art. 31, lettera c);
- g) violazione dell'art. 31, lettera h), qualora, ci dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- h) violazione dell'art. 40 comma 1.

Le infrazioni le cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare dell'autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2.- L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi uno (1), quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 47 nell'arco di due anni.

3.- A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

art.49

Sospensione cautelare del servizio

1.- Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.

art.50

Decadenza dell'autorizzazione

1.- Il Comune che ha rilasciato il titolo dispone la decadenza della autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo casi di forza maggiore;
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 48;
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'art.35, comma 2;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2.- La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

art. 51

Organico

1.-L'organico per il servizio trasporto con conducenti di persone con autovetture è così fissato:n.4 di cui una con stazionamento.

art.52

Norma di rinvio

1.- Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2.- Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera a) e b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:

a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;

b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente regolamento.

art. 53

Abrogazione di precedenti disposizioni

1.- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento N.C.C. approvato con deliberazione n. 87 del 23/9/85.

2.- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altre regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

---

**COMUNE DI MONGHIDORO**

Sede Municipale, 1 via Matteotti

40063 - Monghidoro(Bo)

Telefax 051.655.55.20